

STATUTO
Associazione "NEA"



Denominazione, sede e costituzione

Art.1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "NEA", ets, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di **AGRIGENTO** e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, operative o recapiti senza necessità di modifica del presente Statuto.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2) L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti approvati ed emanati dal Consiglio Direttivo. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3) L'Associazione opera senza scopo di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività di carattere artistico, musicale, didattico, ricreativo e culturale in genere con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni:

- **lettera a):** interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112. A titolo esemplificativo rientrano in questa lettera: attività di intrattenimento ludico-ricreativo per anziani e bambini, nonché attività di inclusione sociale volte a favorire l'integrazione attiva di persone con disabilità nel tessuto sociale attraverso la partecipazione a eventi culturali.
- **lettera d):** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. A titolo esemplificativo rientrano in questa lettera: corsi di preparazione e di perfezionamento nel campo musicale, teatrale, artistico, didattico e culturale in genere;
- **lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa lettera: manifestazioni musicali, teatrali, artistiche, stagioni concertistiche; mostre, convegni, seminari, conferenze, congressi; proiezioni di film, fotografie, video e documentari; corsi musicali, teatrali, artistici; attività per l'intrattenimento musicale e per la registrazione audio-video; viaggi,

gite ed escursioni a carattere culturale; incontri e feste fra i soci in occasione di festività o ricorrenze;



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale e deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Soci

Art. 4) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, i cittadini italiani o stranieri, che ne condividano le finalità, accettino il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, e si impegnino a collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- **Soci Ordinari:** coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione;
- **Soci Sostenitori o Benemeriti:** coloro che contribuiscono in modo significativo al sostentamento economico o alla valorizzazione dell'Associazione attraverso donazioni o attività di particolare rilievo.

L'appartenenza all'Associazione garantisce agli associati maggiori di età uguali diritti, tra cui il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato passivo per le cariche sociali. È espressamente esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5) L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta dell'interessato (o, in caso di minori, di chi esercita la responsabilità genitoriale). Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso all'Assemblea dei soci. L'Assemblea, nella sua prima riunione utile, delibera in modo definitivo sulla domanda di ammissione, previa audizione dell'interessato se richiesto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione e, annualmente, al versamento del contributo associativo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota e il contributo associativo sono intransmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non sono rivalutabili e non sono ripetibili in caso di perdita della qualifica di socio.

Art. 6) l'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Può inoltre

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla legge per gli Enti del Terzo Settore

Art. 7) la qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima rispetto allo scadere del periodo di validità della quota d'iscrizione o contributo associativo annuale;
- b) Per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi stabiliti dal presente statuto e/o da eventuali regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) Per ritardato pagamento dei contributi per oltre tre mesi.

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente (ove nominato);
- Il Comitato culturale (ove nominato);
- Il Revisore dei conti (ove nominato, se ne ricorrono i presupposti di legge);
- Il segretario-economo;
- I Consiglieri.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

Le cariche elettive durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Assemblea

Art. 9) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Può riunirsi sia in presenza che on-line per mezzo di software di videoconferenza.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto, qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 10) le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno trenta giorni prima di quello fissato dell'adunanza mediante avviso affisso nei locali sociali, tramite mail, via Pec e per mezzo di messaggio WhatsApp con avviso di lettura; contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 11) L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da persona designata



dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12) L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 13) All'Assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:

In sede ordinaria: a) discutere e approvare il bilancio di esercizio (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo; b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente (tra i membri del Consiglio Direttivo precedentemente eletto), e il Revisore dei conti (organo di controllo), ove nominato; c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; d) deliberare sulle direttive e sulle linee generali dell'attività dell'Associazione; e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dalla legge.

In sede straordinaria: g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; h) deliberare sul trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello stabilito all'Art. 1; i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Consiglio Direttivo

Art. 14) Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) redigere ed emanare regolamenti interni;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- f) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria tra gli associati maggiorenni che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 12 (dodici) mesi continuativi alla data della candidatura e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, tali requisiti di anzianità non si applicano in sede di prima costituzione dell'Associazione. L'Assemblea stessa provvede a designare il Presidente tra i consiglieri eletti. All'atto della nomina, l'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili. Negli intervalli tra le Assemblee, in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla loro sostituzione per cooptazione tra i soci. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che ratificherà la nomina o procederà a nuova elezione. Se viene a mancare la metà o più dei componenti, l'intero Consiglio decade e il Presidente (o in sua assenza il consigliere più anziano per iscrizione) deve convocare d'urgenza l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate per l'attività svolta in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16) Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio direttivo possono essere convocate per iscritto in qualsiasi forma (lettera raccomandata, e-mail, pec, Whatsapp, Telegram ecc.) inviata almeno cinque giorni prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato con le modalità sopra descritte inviate almeno due giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente

Art. 17) Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 18) Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i consiglieri eletti che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 18 (diciotto) mesi continuativi alla data della candidatura e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, tali requisiti di anzianità non si applicano in sede di prima costituzione dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria, scegliendolo tra i consiglieri che rispettino i medesimi requisiti di anzianità e regolarità contributiva.



Comitato Culturale (ove nominato)

Art. 19) Il comitato culturale svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'associazione. Il comitato può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 20) Il comitato culturale è composto da 3 a 9 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'assemblea. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il comitato culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il comitato culturale nomina fra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo.

Revisore dei Conti (ove nominato se ne ricorrono i presupposti di legge)

Art. 21) Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Deve redigere la propria relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 22) Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. E' rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla sua competenza.

Segretario - Economo ed Uffici di Segreteria

Art. 23) Il Segretario-Economo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio stesso oppure tra gli associati in regola con il pagamento delle quote. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario-Economo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti operativi e gestionali:

- a) cura il disbrigo degli affari ordinari dell'Associazione e l'organizzazione degli uffici di segreteria;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori (Libro dei soci, Libro dei verbali dell'Assemblea e Libro dei verbali del Consiglio Direttivo);
- c) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sottoscrivendoli insieme al Presidente;
- d) cura la corrispondenza corrente dell'Associazione;
- e) cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, la tenuta dei registri finanziari, la riscossione delle quote associative e delle entrate, e provvede al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) collabora con il Consiglio Direttivo e con il Presidente nella redazione del bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) e dell'eventuale bilancio preventivo.

Al Segretario-Economo può essere conferita dal Consiglio Direttivo, d'intesa con il Presidente, una delega di firma per specifiche operazioni bancarie, postali o di ordinaria amministrazione, nei limiti di spesa e secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in ogni caso, in via esclusiva al Presidente.

Art. 24) Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Finanze e Patrimonio

Art. 25) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) dalle quote di iscrizione e dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente su proposta del consiglio direttivo;



- c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 26) Le quote di iscrizione hanno validità annuale. I contributi annuali devono essere versati entro la fine del mese successivo rispetto alla scadenza. Al socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione non spetta alcun rimborso per le quote o contributi associativi versati;

Art. 27) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Norme finali e generali

Art. 28) Esercizio sociale e bilancio. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge. L'Associazione tiene i libri sociali e le scritture contabili obbligatorie e provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore, compreso il deposito degli atti presso il RUNTS ove richiesto.

Art. 29) Scioglimento e devoluzione del patrimonio. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che perseguano finalità analoghe o comunque finalità di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 30) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 31) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto, discusso e sottoscritto:

Fabrizio Platamone

Fabiana Coniglio

Simona Schiera

Mirko Morreale

Giuseppe Cacciatore

[Handwritten signatures of the five members listed above]

**Registrato
ad Agrigento**

al N.

Serie

il

versate €

533

3 02-02-2026

20000

1



Il funzionario (*)
Leone T.
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Giovanni Amico